Bozza Lombardia	D I L P
testo che recepisce osservazioni Ministeri	Bozza Lombardia Con richieste Regione non accolte dai
(eccetto MEF)	Ministeri o non ancora definte
Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Lombardia	Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Lombardia
Attilio Fontana	Attilio Fontana
Preambolo	Preambolo
Richiamati:	
- l'articolo 5 della Costituzione in quanto prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando "i principi	
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";	
- l'articolo 117 della Costituzione che stabilisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, riconoscendo con ciò che le Regioni sono dotate di potere legislativo, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;	
- l'articolo 118 della Costituzione che richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati	
nell'articolo 114 della Costituzione quali elementicostitutivi della Repubblica; - l'articolo 119 della Costituzione che prevede l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e	

finanziari derivanti dall'ordinamento europeo. Esso stabilisce anche che le risorse derivanti dalle fonti finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;

Richiamato altresì l'articolo 116, comma 3, della Costituzione in quanto:

- dispone che "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere
 - l) limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata";
- consente che la devoluzione di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
- Vista la legge 7 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 571 in quanto dispone che: "anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento (...)";
- Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo
 14 in quanto dispone che: "con la legge

cui attribuiscono, ai si sensi con dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, 119 conformità all'articolo della Costituzione e ai principi della presente legge;

- Tenuto conto che a seguito degli esiti del Referendum consultivo regionale svoltosi il 22.10.2017, il Consiglio regionale della Lombardia, in applicazione dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, approvato la "Risoluzione n. 97" con Deliberazione n. X/1645 del 7.11.2017 per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con riferimento a tutte le materie di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione:
- "Risoluzione n. 97" contiene, tra l'altro, l'impegno della Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze e in quelle di cui alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, a favorire la completa attuazione dell'articolo 118 della Costituzione secondo i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale per stabilire il livello territoriale ottimale di allocazione delle competenze, anche al fine di definire il sistema istituzionale interno alla Lombardia;
- Dato atto che il Presidente della Regione Lombardia, con comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto di avviare il procedimento previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, chiedendo a tal fine di convocare specifici incontri tecnici e politici utili alla definizione dei

contenuti dell'Intesa;

- Tenuto conto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto della richiesta e, ritenendola compatibile con quanto previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione ha dato disposizioni per l'avvio del negoziato avvenuto in data 09.11.2017;
- Considerato che il Governo e la Regione Lombardia, nel rispetto del principio di leale collaborazione, hanno avviato il negoziato su un numero circoscritto di materie, stante la fase conclusiva delle rispettive legislature, e hanno sottoscritto in data 28.02.2018 un Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione, nel quale è stato sancito, tra l'altro, che:
- resta impregiudicato il prosieguo del negoziato sulle materie indicate negli allegati dell'accordo preliminare e sulle altrematerie indicate dalla Regione, eche
- l'approvazione da parte delle Camere dell'intesa, che sarà sottoscritta ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, avverrà in conformità al procedimento, oramai consolidato in via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
- Tenuto conto che il Consiglio regionale lombardo nell'XI Legislatura con Ordine del Giorno concernente l'evoluzione e lo sviluppo della trattativa sensi dell'articolo 116. comma della Costituzione. approvato con Deliberazione n. XI/16 del 15.05.2018, ha impegnato, tra l'altro, il Presidente della Regione Lombardia е l'Assessore all'Autonomia e Cultura alla ripresa delle trattative con il Governo su tutte le 23 materie possibili oggetto di autonomia;

- Tenuto conto che in data 29.05.2018 tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde e Associazione Nazionale Comuni Italiani Lombardia, è stato sottoscritto un protocollo per un'azione comune ai fini del riavvio del confronto con il Governo nel quale, in particolare, è stato riconosciuto il ruolo partecipativo di Comuni, Città metropolitana e Province nel percorso di autonomia, affinché sia coerente con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, attraverso il costante confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia;
- Considerato che il riavvio del negoziato è stato formalizzato nel corso di un incontro, tenutosi in data 26.07.2018, durante il quale è stato consegnato al Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie un Dossier contenente, in forma di schede, le specifiche richieste, materia per materia, di Regione Lombardia;
- Considerato che, all'esito delle trattative che ne sono seguite, nella seduta del Consiglio dei Ministri del la presente proposta di Intesa, prevista dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, condivisa con la Regione Lombardia, è stata approvata;
- di Intesa è stata trasmessa dal Presidente della Regione Lombardia in data, al Consiglio regionale, ai fini della deliberazione di cui all'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia della Lombardia ed al Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 116, comma 3, e 123, 4° comma, della Costituzione;

- Preso atto del parere favorevole all'Intesa proposta da parte degli Enti Locali della Lombardia, per quanto previsto dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione, espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia in data;
- Preso atto che il Consiglio della Regione Lombardia in data ha deliberato favorevolmente in merito ai contenuti della proposta di Intesa ed alla conclusione dell'Intesa stessa con lo Stato ai sensi all'articolo 116, comma 3, della Costituzione;
- Considerato che la trattativa Governo Regione Lombardia si è conclusa in data odierna con la sottoscrizione della presente Intesa, pur convenendo le parti sulla necessità di mantenere costantemente aperto il confronto avviato per la valutazione del percorso ed ulteriori eventuali sviluppi;
- Tenuto conto che il Governo conseguentemente si impegna a presentare celermente al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione;
- Considerato infine che Stato e Regione Lombardia hanno condiviso con la presente Intesa di dare attuazione all'articolo 116, comma 3 e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, al fine di attribuire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con le connesse risorse finanziarie, umane e strumentali e che tale attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione Lombardia immediatamente funzionali alla crescita e

allo sviluppo.	
Tutto ciò premesso, i firmatari stabiliscono che:	Tutto ciò premesso, i firmatari stabiliscono che:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e contenuto dell'intesa.	Art. 1 – Oggetto e contenuto dell'intesa.
1. La presente intesa ha ad oggetto l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 3, 5, 117, 118, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile. 2. L'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e al suo sviluppo.	
Art. 2 – Materie.	Art. 2 -Materie
1. Ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, alla Regione Lombardia sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle seguenti materie:	
1) organizzazione della giustizia di pace, limitatamente all'individuazione dei circondari;	
2) norme generali sull'istruzione;	
3) istruzione;	
4) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;	
5) rapporti internazionali e con l'Unione Europea della regione;	

- 6) commercio con l'estero;
- 7) tutela e sicurezza del lavoro
- 8) professioni;
- 9) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- 10) tutela della salute;
- 11) alimentazione;
- 12) ordinamento sportivo;
- 13) protezione civile;
- 14) governo del territorio;
- 15) porti e aeroporti civili;
- 16) grandi reti nazionali di trasporto e di navigazione;
- 17) ordinamento della comunicazione;
- 18) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- 19) previdenza complementare e integrativa;
- 20) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario:
- 21) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
- 22) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- 23) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Art. 3 - Commissione paritetica.

1. E' istituita, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione paritetica Stato Regione Lombardia, composta da nove rappresentanti di nomina governativa e nove rappresentanti indicati dalla Giunta della Regione Lombardia, che determinerà, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, avvalendosi della collaborazione di tutti i ministeri coinvolti, le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al Titolo II.

Art. 3 - Commissione paritetica.

Art. 4 – Competenze legislative amministrative attribuite.

- 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione paritetica di cui all'art. 3, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, saranno trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali, determinati ai sensi del comma 1, dell'art. 5. Il trasferimento dei beni e delle risorse comporta la contestuale soppressione o il ridimensionamento, eventuali compiti residui. rapporto dell'amministrazione statale periferica. Sono, altresì, ridimensionate in rapporto ai compiti residui le amministrazioni statali centrali in proporzione alle funzioni e alle risorse trasferite.
- 2. Sugli schemi dei decreti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi dei decreti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per il parere Commissione parlamentare per le questioni Commissioni regionali nonché delle competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono comunque adottati. Sugli schemi di decreto è assicurata la consultazione delle sindacali maggiormente organizzazioni rappresentative.
- 3. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione, con riguardo alle materie oggetto della presente intesa, la Regione Lombardia può conferire in tutto o in parte, con legge, le funzioni amministrative a essa attribuite ai Comuni. alle Province alla Città metropolitana di Milano e disciplinarne l'esercizio, secondo quanto previsto ed entro i limiti stabiliti dal Capo III del presente Titolo. A tal fine, la Regione Lombardia garantisce agli enti locali le risorse necessarie.

4. Al riordino delle amministrazioni statali si

Art. 4 – Competenze legislative e amministrative attribuite.

provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, gli schemi di regolamento sono comunque trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso parere della Commissione il parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni competenti per materia, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque adottato.

3. Le competenze legislative trasferite, ai sensi della presente Intesa, nelle materie di cui all'articolo 2, operano all'atto della adozione dei decreti di cui al comma 1.

Art. 5 - Risorse finanziarie.

Art. 5 - Risorse finanziarie.

- 1. Le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione. sono determinate dalla Commissione paritetica Stato-Regione Lombardia, di cui all'articolo 3, in termini
- a) spesa sostenuta dallo Stato nella Regione, riferita alle funzioni trasferite o assegnate;
- b) di fabbisogni standard, che dovranno essere determinati entro un anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'Intesa che. progressivamente, entro cinque anni, dovranno diventare, un'ottica di in superamento della spesa storica. parametro di riferimento, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati sul territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli

attuali livelli di erogazione dei servizi. Nelle della determinazione dell'applicazione dei fabbisogni standard, e comunque decorsi tre anni dall'approvazione della legge, l'ammontare di risorse assegnate alla Regione per l'esercizio di ulteriori forme e condizioni di autonomia trasferite particolari assegnate dallo Stato alla Regione non può essere inferiore al valore medio nazionale pro-capite della spesa statale per l'esercizio delle stesse

- Il finanziamento delle competenze riconosciute nei termini di cui al precedente comma è garantito, sulla base delle scelte e delle indicazioni della Commissione paritetica Stato-Regione Lombardia. in modo da consentire l'adeguata gestione delle nuove competenze in coerenza con quanto indicato nell'articolo 119, quarto comma, Costituzione, dall'utilizzo, della eventualmente anche congiunto, dei seguenti strumenti:
- a) una compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e di eventuali altri tributi erariali;
- b) aliquote riservate, nell'ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei medesimi tributi riferibile al territorio regionale.
- 3. L'eventuale variazione di gettito maturato nel territorio della Regione dei tributi compartecipati o oggetto di aliquota riservata rispetto alla spesa sostenuta dallo Stato nella Regione o, successivamente, rispetto a quanto venga riconosciuto in applicazione dei fabbisogni standard, anche nella fase transitoria, è di competenza della Regione.
- 4. I provvedimenti di determinazione delle risorse determinano altresì la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove competenze conferite che dovrà

avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

- 5. Ogni due anni la Commissione paritetica Stato-Regione verifica la congruità delle compartecipazioni e delle riserve di aliquota prese a riferimento per la copertura dei fabbisogni standard, sia in termini di gettito che di correlazione con le funzioni svolte.
- 6. Fino alla completa determinazione dei fabbisogni standard gli interventi statali sulle basi imponibili o altre modifiche di disciplina relative ai tributi erariali di cui al precedente comma 2, e all'articolo 6, che comportino una diminuzione del gettito riconosciuto alla Regione per il tramite delle compartecipazioni o delle aliquote riservate sono possibili, a parità di funzioni conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. La determinazione delle predette misure è effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su quantificazione finanziaria della Commissione paritetica Stato-Regione Lombardia.
- 7. I fabbisogni standard di cui al comma 1 lettera b) e le relative metodologie sono individuati da un apposito Comitato Stato Regioni che il Governo si impegna ad istituire.

Art. 6 - Investimenti.

1. Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, determinano congiuntamente modalità per assegnare una compartecipazione al gettito, o aliquote riservate relativamente all'Irpef o ad altri tributi erariali, in riferimento al fabbisogno per investimenti pubblici ovvero

Art. 6 – Investimenti.

anche mediante forme di crediti di imposta con riferimento agli investimenti privati, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.	
Art. 7 – Leale collaborazione.	Art. 7 – Leale collaborazione.
1. Le disposizioni normative statali vigenti nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa in base alla presente intesa continuano ad applicarsi nella Regione Lombardia fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. 2. La legge regionale, nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa sulla base della presente intesa, individua espressamente le disposizioni statali delle quali cessa l'efficacia nella Regione Lombardia a seguito dell'entrata in vigore della normativa regionale, stabilendone la decorrenza. 3. In attuazione del principio di leale collaborazione le leggi regionali di attuazione della presente Intesa, sono comunicate al Ministro per il affari regionali, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.	
Art. 8 – Verifiche e monitoraggio.	Art. 8 – Verifiche e monitoraggio.
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente intesa e dell'eventuale necessità di adeguamento, lo Stato e la Regione, su richiesta di una delle due parti, effettuano verifiche su specifici aspetti o settori di attività.	
Titolo II	Titolo II
COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA REGIONE LOMBARDIA	COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA REGIONE LOMBARDIA
Art. 9 – Organizzazione della Giustizia di Pace.	Art. 9 – Organizzazione della Giustizia di Pace.

1. E' attribuita alla Regione Lombardia, in materia di organizzazione della giustizia di Pace, nei limiti del numero previsto dalla normativa statale, la competenza relativa alla distribuzione degli uffici dei giudici di Pace nel territorio regionale, all'individuazione delle sedi, laddove non siano già fornite da altri soggetti pubblici, alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro del personale amministrativo da impiegare e alla assunzione dei relativi oneri economici e finanziari.

Art. 10 - Competenze in materia di Istruzione.

- 1. E' attribuita alla Regione Lombardia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento:
- a) alla disciplina dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche specificandone le funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;
- b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche mediante l'introduzione di ulteriori indicatori di valutazione legati al contesto territoriale, nel quadro dei principi e criteri generali stabiliti dallo Stato e ferma restando la competenza dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) in tema di valutazione degli apprendimenti;
- c) alla disciplina della programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla formazione dei docenti e alla destinazione delle relative risorse, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Art. 10 - Competenze in materia di Istruzione.

- d) disciplina della programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello per il diploma di istruzione secondaria superiore;
- e) alla disciplina, anche mediante contratti regionali integrativi, dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dei contratti nazionali di lavoro del comparto scuola e della dirigenza scolastica;
- f) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- g) alla disciplina della programmazione delle rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse attribuite a livello nazionale e di quelle fornite dalla Regione ai sensi dell'articolo 11;
- h) alla disciplina di specifici criteri coerenti con le esigenze territoriali, ulteriori rispetto alla disciplina nazionale, per il riconoscimento della parità scolastica, dell'assegnazione dei contributi destinati alle scuole paritarie e delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento;
- i) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, nel rispetto dell'autonomia scolastica;
- l) alla disciplina dell'istruzione degli adulti, della relativa programmazione formativa e dell'organizzazione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), nell'ambito della programmazione della rete scolastica regionale, assicurando il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema dell'istruzione e formazione professionale in funzione dell'integrazione con la formazione

professionale ed in coerenza con il contesto socio economico regionale, fatta salva l'autonomia dei CPIA:

- m) alla disciplina dell'organizzazione delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per favorire la programmazione dell'offerta formativa, in funzione delle specificità territoriali;
- n) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili, in modo stabile e coerente con il costo della vita nel territorio regionale, incentivi economici e servizi integrati;
- o) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Ordinario determinato in funzione del fabbisogno territoriale di servizi essenziali per l'esercizio del diritto allo studio:
- p) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per le residenze universitarie determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.

Art. 11 – Norme relative al personale dell'Ufficio Scolastico e delle istituzioni scolastiche regionali.

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle competenze di cui all'articolo 10, ed in particolare le attività di governo ed organizzazione del sistema scolastico regionale connesse alla funzione programmatoria, sono trasferite alla Regione Lombardia le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ufficio scolastico regionale e degli Uffici d'Ambito Territoriale, fatta salva la facoltà del relativo

Art. 11 – Norme relative al personale dell'Ufficio Scolastico e delle istituzioni scolastiche regionali.

personale di permanere nei ruoli dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica o di transitare nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato, da esercitarsi trascorsi tre anni dal trasferimento delle competenze.

- 2. Sono trasferiti alla Regione Lombardia i Dirigenti scolastici, per i quali sarà istituito uno specifico ruolo regionale, salva la facoltà di permanere nei ruoli della dirigenza scolastica statale trascorsi tre anni dal trasferimento delle competenze. E' trasferita alla Regione Lombardia la competenza di nominare e attribuire gli incarichi dei Dirigenti degli Uffici d'Ambito Territoriale e dei Dirigenti scolastici che abbiano scelto di rimanere nei ruoli dello Stato
- 3. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 sono definite, d'intesa con la Regione Lombardia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto scuola. Le procedure di mobilità di detto personale devono essere concluse entro un anno dall'entrata in vigore della legge approvata sulla base della presente Intesa.
- 4. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata o l'acquisizione della posizione retributiva eventualmente più favorevole.
- 5. Contestualmente al trasferimento del personale di cui al comma 3 lo Stato procede alla determinazione del costo storico riferito al trattamento economico complessivo maturato dalle unità di personale all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.
- 6. Lo Stato e la Regione concordano che il personale docente, educativo ed ATA dell'organico statale, con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche della Lombardia al momento della stipulazione della presente Intesa rimane

inserito nei ruoli statali, salva diversa volontà espressa dal personale stesso secondo le procedure di cui al comma 11

- 7. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche, ove confluisce il personale di nuova assunzione, sia con contratti a tempo determinato che con contratti a tempo indeterminato, il personale statale che, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 11, chiede il trasferimento negli stessi.
- 8. Al personale iscritto nei ruoli regionali si applicano comunque le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali del comparto scuola. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati dalla legge vigente alla normativa statale in materia di pubblico impiego ed alla contrattazione nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, sono disciplinati. sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da contratti integrativi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.
- 9. La Regione Lombardia definisce annualmente il fabbisogno di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da inserire nei ruoli regionali, sulla base della dotazione organica complessiva definita a livello nazionale e in considerazione delle quiescenze intervenute tra il personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Regione Lombardia nonché delle procedure mobilità extra-regionale di intervenute con riferimento al medesimo personale nell'anno precedente.
- 10. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del

fabbisogno annuale previsto. Il personale assunto all'esito di dette procedure è iscritto nei ruoli regionali.

- 11. Per una quota dei posti da inserire nei ruoli determinata secondo modalità regionali, definite con DPCM da adottare di intesa con la Regione Lombardia, è assicurata la possibilità di copertura mediante la mobilità del personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Lombardia o di altre regioni, che deve avvenire comunque su base volontaria e secondo le ordinarie procedure di mobilità nazionale. Per i Dirigenti scolastici da inserire nei ruoli regionali non è prevista determinazione di una quota da attribuirsi alla mobilità volontaria.
- 12. Al personale docente, educativo ed ATA inserito nei ruoli statali assegnato alle istituzioni scolastiche della Lombardia che intende chiedere la mobilità verso altre Regioni continua ad applicarsi la normativa statale vigente sulla mobilità del personale scolastico. È consentito al personale appartenente ai ruoli regionali il trasferimento verso altre sedi nazionali, con modalità che saranno determinate nei provvedimenti attuativi.
- 13. Agli insegnanti non abilitati appartenenti alla terza fascia delle graduatorie di istituto, assunti a tempo determinato dai Dirigenti scolastici, si applica la disciplina del personale iscritto nel ruolo regionale.
- 14. Con DPCM, da adottare di intesa con la Regione Lombardia, sono determinate le modalità di quantificazione e trasferimento alla Regione Lombardia, delle risorse finanziarie relative al personale dei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche Lombardia, fermo restando che alla Regione sono garantite complessivamente risorse almeno pari a quelle impegnate dallo Stato per la corresponsione del trattamento economico, maturato dalle unità di personale all'atto del trasferimento, compresi gli oneri riflessi, spettante al personale statale

sostituito dalla Regione con personale iscritto nei propri ruoli.

Art. 12 - Edilizia scolastica.

- 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa con riferimento:
- a) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale di edilizia scolastica, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale;
- b) alla disciplina dei criteri per l'individuazione dell'effettivo fabbisogno e delle priorità nel rispetto dei criteri definiti a livello nazionale;
- c) alla disciplina della programmazione regionale degli interventi per l'utilizzo delle risorse nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b) e nel rispetto del monitoraggio degli interventi ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011.

Art. 13 – Tutela dell'ambiente dell'ecosistema: danno ambientale

- 1. E' attribuita alla Regione potestà legislativa e regolamentare nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", nel rispetto dei livelli essenziali di tutela stabiliti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato, nonché delle norme statali volte alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione ad esigenze a carattere ultraregionale.
- 2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocazione delle funzioni amministrative ad esse attribuite dalla presente intesa.
- 3. La Regione può altresì disporre l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, ad esclusione delle funzioni

Art. 12 - Edilizia scolastica.

- 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa con riferimento:
- a) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale di edilizia scolastica, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale, interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture scolastiche:
- b) alla disciplina dei criteri per l'individuazione dell'effettivo fabbisogno e delle priorità nel rispetto dei criteri definiti a livello nazionale;
- c) alla disciplina della programmazione regionale degli interventi per l'utilizzo delle risorse nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b) e nel rispetto del monitoraggio degli interventi ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011.
- 2. Al finanziamento delle spese di cui al comma precedente si provvede con le modalità previste all'articolo 6.

Art. 13 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: danno ambientale.

1. Sono attribuite alla Regione Lombardia la potestà legislativa e regolamentare e le funzioni amministrative in materia di danno ambientale di cui alla parte VI, Titoli II e III, del D.lgs. 152/2006, relativamente ai procedimenti di prevenzione, ripristino ambientale e finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno ambientale per gli eventi occorsi nel territorio regionale, compreso il potere di esercitare l'azione civile anche in sede penale.

fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. p), della Costituzione.

- 4. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie disciplinare leggi regolamenti, l'organizzazione e lo svolgimento funzioni amministrative ad esse attribuite, attraverso propri enti strumentali. nel rispetto delle norme procedimentali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni. sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione.
- 5. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite a Comuni, Province e città metropolitane nel rispetto delle norme procedimentali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione.

Art. 15 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: valutazioni ambientali e autorizzazioni ambientali.

- 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa ed amministrativa relativa alla sottoposizione dei piani a VAS e dei progetti a VIA per le opere interamente ubicate nel territorio regionale e non relativi ad infrastrutture statali, riguardanti in particolare:
- a) i procedimenti di VIA, di cui agli articoli dal 19 al 29 del D.Lgs. 152/2006, inerenti i progetti di competenza statale indicati negli Allegati II e II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo, come da tabella VIA allegata, per la realizzazione di opere ubicate nel territorio della Regione, nonché per la realizzazione di opere strategiche nel territorio della Regione mediante procedimento di **VIA** applicazione del

relativo alle opere di competenza esclusiva regionale;

- b) le modalità procedimentali finalizzate al coordinamento delle procedure di VAS, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione d'incidenza, autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione unica;
- c) la disciplina di ulteriori criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA, anche attraverso il ricorso a metodi semi-quantitativi e per stabilire ulteriori contenuti dello studio d'impatto ambientale;
- d) l'attività istruttoria di verifica d'ottemperanza dei progetti definitivi di VIA- Legge Obiettivo, del progetto preliminare approvato e delle prescrizioni dettate in approvazione dello stesso;
- e) l'attività istruttoria di valutazione di una o più varianti apportate al progetto definitivo/esecutivodiVIA-LeggeObiettivo;
- f) l'attività di verifica dei progetti relativi ad infrastrutture strategiche di preminente interessenazionale(VIA-Leggeobiettivo);
- g) l'attività istruttoria di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dettate da un provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA;
- h) controlli, vigilanza, sanzioni e individuazione del soggetto competente;
- i) La regolazione delle procedure di VIA di competenza regionale e degli enti locali, anche nei profili di coordinamento con VAS, verifica di assoggettabilità a VIA, AIA, AUA e valutazione d'incidenza.
- 2. È attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa concernente la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale per installazioni zootecniche sulla base delle BAT conclusions.

Art. 16 - Tutela dell'ambiente dell'ecosistema: rifiuti.

Art. 16 - Tutela dell'ambiente dell'ecosistema: rifiuti.

- 1. Sono comunque attribuite alla Regione le funzioni normative ed amministrative di seguito elencate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1:
- a) la determinazione dei criteri relativi alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale di settore nonché dei valori limite del rapporto tra il volume autorizzato di rifiuti e superficie di riferimento stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato previo parere del Sistema nazionale protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, considerando gli impianti di discarica autorizzati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in esercizio, cessate o in gestione post-operativa, o comunque adeguate ai sensi del citato decreto legislativo;
- b) la determinazione di ordini di preferenza nell'ingresso negli impianti di smaltimento presenti nel territorio regionale dei rifiuti aventi codice EER 191212, sulla base di criteri tecnici che premino la maggior qualità del rifiuto in relazione alla loro caratterizzazione sotto il profilo chimico-fisico, senza impedire l'ingresso nel territorio regionale di rifiuti che possono circolare in base alle norme vigenti;
- c) la determinazione dei criteri per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nel rispetto della direttiva 98/2008, come modificata dalla direttiva 851/2018, e comunque con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato in sede di recepimento di tale ultima direttiva;
- d) l'individuazione di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed eR9 dell'Allegato C alla Parte IV decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con carattere di cedevolezza rispetto a quanto

- È attribuita alla Regione Lombardia la legislativa, regolamentare potestà amministrativa in materia di rifiuti rifiuti decadenti urbani trattamento degli stessi, con particolare riferimento alla pianificazione e alla gestione integrata del ciclo di tali rifiuti, comprensiva dell'individuazione degli impianti di smaltimento e recupero necessari al soddisfacimento programmazione stessa. In particolare, è attribuita alla Regione Lombardia la legislativa, regolamentare amministrativa con riferimento alle seguenti funzioni esercitate dallo Stato:
- a) indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti (art. 195, comma 1, lettera p);
- b) indicazione dei criteri e delle modalità di adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti (art. 195, comma 2, lettera a);
- c) disciplina dei requisiti tecnici per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti (art. 195, comma 2, lettera g) del d.lgs. 152/06);
- d) adozione dei criteri previsti dall'art. 184 ter, comma 2, in mancanza di criteri comunitari ovvero statali;
- e) disciplina della natura, del trattamento e del recupero di specifiche categorie di rifiuti significative per il territorio e, in particolare, l'attribuzione della qualifica di non rifiuto a specifici prodotti;
- f) definizione di criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore della Regione (articolo 195 comma 2 lettera g) del D.Lgs.152/2006);
- g) determinazione dei criteri e condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate in materia di rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006;
- h) individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani in ragione delle

stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. r), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- e) la disciplina previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132 dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 5, comma 1, n. 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- f) la adozione, previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 5 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184bis, comma 2, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) la individuazione, previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, di criteri specifici da rispettare perché specifiche tipologie di rifiuto cessino di essere tali, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 6 direttiva 2008/98 e dell'art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla base di una verifica della conformità dei processi di trattamento alle migliori tecnologie disponibili nonché di una verifica della conformità dei processi trattamento e del risultato dei medesimi alla letteratura scientifica maggiormente accreditata sull'argomento; le determinazioni adottate ai

- caratteristiche dell'attività di produzione dei rifiuti, al fine di disciplinarne il corretto destino nel rispetto della gerarchia dei rifiuti;
- i) individuazione dei requisiti soggettivi minimi, di natura tecnica, finanziaria e di onorabilità per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti;
- individuazione forme **j**) di di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti al recupero e destinati conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del d. lgs. 152/2006;
- k) determinazione dei combustibili derivanti dai rifiuti e destinabili a forme di recupero energetico;
- l) utilizzazione dei fanghi di depurazione.
- 2. È, inoltre, attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa con riferimento alle seguenti funzioni:
- a) definizione delle priorità in ingresso agli impianti di incenerimento nel rispetto della gerarchia europea dei rifiuti (art. 35 comma 5 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164);
- b) dismissione di impianti di incenerimento o riduzione capacità di incenerimento in caso di sovracapacità di trattamento rispetto al fabbisogno regionale (superamento procedura art.6 DPCM 10/8/2016);
- disciplina del conferimento in discarica dei rifiuti con codice EER 191212 (rifiuti speciali derivanti dal trattamento rifiuti urbani);
- d) disciplina del rapporto tra la normativa rifiuti (Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/06) e la normativa bonifiche (Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06) per le

- sensi della presente diposizione hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- definizione dei criteri h) la. per determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, tenendo conto della tipologia di impianto, della tipologia di rifiuto, della quantità di rifiuti trattati, nonché del complesso dei rischi connessi a tale attività di gestione; le determinazioni adottate ai sensi della presente diposizione hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- i) la adozione di misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti.
- 2. Sono comunque trattenute allo Stato le competenze normative ed amministrative inerenti le funzioni finalizzate alla individuazione dei livelli essenziali di tutela che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, quelle volte alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione ad esigenze a carattere ultraregionale, individuate in via esemplificativa dal seguente elenco:
- a) la definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese ai sensi. 195, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) la determinazione di criteri generali ai fini della elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, ai sensi ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. m), del decreto legislativo

- discariche ante norma e cessate;
- e) disciplina, previa sottoscrizione di accordi con altre regioni, per consentire l'ingresso nel proprio territorio dei fanghi di depurazione e dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati destinati agli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale, con la possibilità di fissare un'addizionale progressiva e proporzionata ai quantitativi;
- f) espressione dell'intesa sui provvedimenti statali che abbiamo ricadute dirette sull'attuazione delle misure contenute nella pianificazione regionale in materia di rifiuti, al fine di regolare l'impatto di tali provvedimenti sul territorio regionale.
- 3. Viene attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa, regolamentare ed amministrativa in materia di organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti lombardo.

3 aprile 2006, n. 152;

- d) l'individuazione delle iniziative e delle azioni per favorire il riciclaggio e il recupero dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- f) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 195, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- h) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- i) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- j) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale

gestori ambientali, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- k) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione del rifiuto e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- m)l'adozione di un modello uniforme del registro di carico e scarico e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. j), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- p) l'organizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- q) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- r) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- s) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. v), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- t) le attività di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 206bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Art. 17 - Tutela dell'ambiente dell'ecosistema: bonifiche.

- 1. Fermo restando un continuativo raccordo con il Ministero dell'Ambiente, è attribuita alla Regione la potestà amministrativa con riferimento alle seguenti funzioni:
- a) la proposta di stipula di accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN, di cui all'art. 252-bis) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché la proposta di stipula di Accordi di Programma di cui all'art. 246, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- b) proposta della Regione allo Stato di ripartizione delle risorse destinate ai SIN nel territorio regionale nonché proposta di individuazione, perimetrazione e riperimetrazione dei siti di interesse nazionale

Art. 17 - Tutela dell'ambiente dell'ecosistema: bonifiche.

ai fini della ripartizione delle stesse;

- c) proposta di gestione dei finanziamenti statali relativi alla bonifica dei Sin presenti sul territorio regionale, anche attraverso accordi con il Ministero;
- d) realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006 nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile;
- e) l'emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere su segnalazione di una amministrazione, ai sensi dell'art. 244, del d.lgs. n. 152 del 2006 (funzione all'atto provinciale);
- f) l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dare corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili, ai sensi dell'art. 245, del d.lgs. n. 152 del 2006;
- g) l'accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'art. 248, del d.lgs. n. 152 del 2006 (funzione attualmente provinciale)

Art. 18 - Tutela dell'ambiente dell'ecosistema: sviluppo sostenibile.

- 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa con riferimento a:
- a) definizione criteri per l'attribuzione di compensazioni ambientali ed economiche per le nuove concessioni e per le proroghe degli impianti esistenti di stoccaggio del gas in sotterraneo;
- b) definizione degli importi e dei criteri di riparto tra comuni sede, contermini e confinanti del contributo compensativo di natura monetaria per il mancato uso

alternativo del territorio che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti devono corrispondere alla Regione Lombardia e che la stessa trasferisce ai Comuni (legge n. 244/2007 - finanziaria 2008 - art. 2, commi 558-559).

- 2. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa e amministrativa per:
- a) disciplinare criteri e modalità di accesso all'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e gestione delle relative istruttorie per l'assegnazione ed erogazione delle risorse, nonché attività di verifica e controllo sull'uso degli incentivi e sui dati complessivi, per garantire lo sviluppo delle FER ritenute prioritarie e delle relative attività di ricerca;
- b) individuare, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte rinnovabile, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, di cui all'art. 12, DL.gs 387/2003, per dare attuazione all'art. 5, comma 3, del d. lgs. 28/2011.

Art. 19 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: competenze in materia venatoria.

- 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa in riferimento a:
- a) programmazione dell'attività venatoria annuale con sostituzione del parere ISPRA con parere di un organo tecnicoscientifico regionale;
- b) attività di controllo riduttivo delle specie di fauna selvatica senza parere ISPRA con la conseguente determinazione dei soggetti autorizzati al controllo.
- 2. È, altresì, attribuita alla Regione Lombardia la potestà amministrativa di codecisione, d'intesa con gli enti gestori delle aree protette, per l'accertamento e l'adozione delle determinazioni relative ai prelievi faunistici e agli abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri

	ecologici nelle aree protette regionali, di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991. Art. 20 - Ulteriori funzioni regionali in materia ambientale. 1. È attribuita alla Regione Lombardia la funzione amministrativa della gestione di un fondo pluriennale, appositamente costituito per la Regionedallo Stato, alfinedigarantire un flusso annuale certo di risorse finanziarie per il finanziamento di politiche energetiche ed ambientali in materia di rifiuti e bonifiche regionali, tutela delle risorse aria, acqua, suolo e sottosuolo, conservazione e valorizzazione delle aree protette, di difesa dall'inquinamento da agenti fisici e rumore, in particolare per l'attuazione delle misure previste dai pianiregionali.
Art. 21 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea.	Art. 21 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea.
1. In materia di rapporti internazionali della Regione, salva la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di politica estera, sono attribuite alla Regione Lombardia, entro i limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, competenze legislative e amministrative in merito a: a) rapporti della Regione con enti territoriali interni a Stati esteri; b) stipula di intese della Regione con enti territoriali confinanti di Stati esteri, in attuazione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 948, ferme restando le disposizioni statali in	aa) partecipazione nella fase interna di definizione della posizione nazionale, volta a permettere alla regione di avanzare proposte di interesse regionale;

materia di costituzione di gruppi europei di cooperazione territoriale.

- 2. In materia di rapporti della Regione Lombardia con l'Unione europea, nelle materie di competenza regionale, fermi restando le procedure e i limiti stabiliti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono consentiti:
- a) l'acquisizione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea e nazionali che costituiscono il quadro strategico, legislativo e amministrativo delle principali politiche economiche e sociali europee, nonché il coinvolgimento nella predisposizione dei documenti di programmazione nazionale;
- b) il coinvolgimento attivo della Regione nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea, con particolare riferimento alle Strategie Macroregionali e ai programmi transnazionali che la vedono direttamente interessata;
- c) il coinvolgimento della Regione Lombardia nelle procedure di contenzioso e precontenzioso con l'Unione europea che la riguardano direttamente.
- d) il potenziamento del coinvolgimento della Regione con la Commissione europea sulla gestione della fase di pre-notifica e notifica delle misure di aiuto e accesso della Regione ad ogni fase riguardante i procedimenti d'indagine della Commissione europea sugli aiuti di Stato.

Art. 22 - Commercio con l'estero e internazionalizzazione delle imprese.

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 in caso di attività che comportino rapporti internazionali o con l'Unione europea, sono attribuite alla Regione Lombardia competenze legislative e amministrative in materia di commercio con l'estero e internazionalizzazione in relazione a:
- a) promozione delle produzioni lombarde all'estero e per l'estero, tenuto conto delle linee prioritarie annualmente concordate in sede di Cabina di regia per l'Italia

Art. 22 - Commercio con l'estero e internazionalizzazione delle imprese.

internazionale;

- b) marketing territoriale;
- c) misure di attrazione degli investimenti esteri in Lombardia, in collaborazione e raccordo con l'azione del Comitato Interministeriale per l'attrazione degli Investimenti Esteri CIAIE;
- d) realizzazione di laboratori avanzati per la promozione delle competenze e dei servizi, anche su banda larga, per l'internazionalizzazione del sistema produttivo lombardo, in raccordo con le iniziative di formazione di ICE agenzia;
- e) organizzazione e coordinamento delle missioni economiche e attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche e incontri operativi di commercializzazione;

2. La Regione Lombardia può altresì istituire marchi collettivi indicanti l'origine geografica dei prodotti, accessibili a tutti i produttori europei, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, da registrarsi secondo quanto previsto dai regolamenti europei e dal Codice della proprietà industriale (d. lgs. 30/2005).

Art. 23 - Tutela e sicurezza del lavoro.

- 1. È attribuita alla Regione Lombardia, nel rispetto dei livelli delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, la potestà legislativa e amministrativa in materia di tutela e sicurezza del lavoro, con riferimento a:
- a) organizzazione della funzione pubblica dei servizi pubblici per l'impiego per l'effettivo raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni di cui all'art. 28 del d.lgs 150/2015, anche mediante l'individuazione di modalità di cooperazione pubblico-privato nella gestione ed erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo,

Art. 23 - Tutela e sicurezza del lavoro.

- ivi compresa la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato;
- b) individuazione di criteri aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti nelle linee guida nazionali, per l'accesso a specifiche politiche attiveregionali;
- c) individuazione di nuove misure complementari controllo di amministrativo nelle materie e negli ambiti di propria competenza, con esclusione dell'attività di vigilanza riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
- d) Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019.

integrazione tra politiche attive e passive del lavoro, con particolare riferimento al sostegno agli strumenti di solidarietà per il mantenimento dell'occupazione e il rilancio delle imprese e alla possibilità differenziare l'erogazione prestazioni di politica attiva in ragione della durata della politica passiva, anche mediante l'utilizzo delle risorse residue derivanti dalle autorizzazione regionali della cassa integrazione guadagni in secondo deroga, quanto previsto dall'articolo 44 comma 6 bis del d. lgs. 148/2015.

Art. 24 - Professioni.

- 1. Alla Regione Lombardia sono attribuite le competenze legislative ed amministrative volte a rafforzare il proprio ruolo in relazione alle professioni non ordinistiche, anche istituendone di nuove purché riguardanti competenze connesse alle caratteristiche specifiche regionali.
- 2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 la Regione può dettare norme in materia di professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed in materia di professioni come individuate dalla legge statale, con riferimento agli aspetti che presentano carattere prettamente locale ed un collegamento con il territorio regionale.

Art. 24 - Professioni.

Art. 25 – Ricerca scientifica e tecnologica e Art. 25 – Ricerca scientifica e tecnologica e

sostegno all'innovazione per i settori produttivi e allo start up d'impresa.

- 1. Sono attribuite alla Regione Lombardia le competenze legislative e amministrative in materia di ricerca scientifica e tecnologica con esclusione della ricerca spaziale e aerospaziale e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi nonché di sviluppo dell'attività d'impresa con riferimento alla programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi a favore delle imprese e degli enti di ricerca, nonché al controllo e alla vigilanza su tali interventi.
- 2. La Regione esercita le competenze di cui al comma 1 riferite alla programmazione attraverso la definizione degli obiettivi, delle priorità di intervento, dei criteri attuativi, delle modalità e delle procedure di intervento a sostegno dello sviluppo dell'attività di impresa, sia in fase di start up che di consolidamento e grow up, della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo dei settori produttivi.
- 3. Con riferimento alle competenze di cui al comma 1 lo Stato definisce la quota di risorse da assegnare alla Regione Lombardia tenendo conto dei fondi destinati alle agevolazioni alle imprese e agli enti di ricerca lombardi in forma di contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi, concessioni di garanzia, finanziamenti agevolati, con le modalità ed i parametri definiti in base a quanto previsto dalla parte generale della presente Intesa.

Art. 26 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale.

- Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie e degli indirizzi di politica nazionale in materia di istruzione universitaria, la Regione Lombardia concorre:
- a) alla disciplina della programmazione universitaria, attraverso sinergie con le Istituzioni universitarie presenti nella Regione

sostegno all'innovazione per i settori produttivi e allo start up d'impresa.

Art. 26 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale.

per l'istituzione di specifici corsi di studio, al fine di attivare un'offerta integrativa dei percorsi universitari che favoriscano lo sviluppo tecnologico, economico e sociale coerente con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale Lombardia;

- b) all'utilizzo del sistema di valutazione del sistema ministeriale a livello regionale e alla definizione di rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;
- c) alla costituzione e disciplina del Fondo integrativo pluriennale per la didattica da ripartire tra le Università presenti in Regione anche tenendo conto di quanto riportato alle lettere a) e b);
- f) alla disciplina del riconoscimento e della valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato;
- g) alla disciplina dei requisiti, dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell'attività del ricercatore d'impresa.

Art. 27 - Tutela della salute.

- 1. In materia di salute di cui all'art. 117, comma 3 della Costituzione, sono attribuite alla Regione Lombardia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale, le seguenti competenze:
 - a) sulla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei relativi profili organizzativi;
 - b) sull'organizzazione dell'offerta ospedaliera e territoriale;
 - c) sull'ampliamento della rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, con facoltà di attivazione di percorsi alternativi di formazione specialistica dei medici presso le aziende sanitarie e ospedaliere del servizio sanitario regionale, d'intesa con le università

Art. 27 - Tutela della salute.

- per la parte teorica della formazione, e con previsione per i laureati in medicina e chirurgia, mediante risorse proprie, di specifici contratti annuali rinnovabili per la durata complessiva a quella del corso di formazione specialistica, per l'inserimento, durante tale periodo, dei medici in formazione all'interno delle strutture sanitarie regionali;
- d) sulla compartecipazione alla spesa sanitaria, con facoltà di abolire la quota fissa, prevedendo misure alternative per la copertura finanziaria a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario complessivo del sistema sociosanitario;
- e) sulla definizione della programmazione degli investimenti relativi al patrimonio edilizio e tecnologico pubblico;
- f) su nuove forme di finanziamento del servizio sanitario regionale con un'equa contribuzione da parte degli assistiti al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di garanzia di accesso alle cure per gli iscritti e in termini di effettiva integrazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, istituendo fondi sanitari integrativi.
- g) definizione di profili attinenti al sistema tariffario, di rimborso e di remunerazione;
- h) definizione dell'utilizzo delle risorse finanziarie da impiegare per il personale, per l'acquisito di beni e servizi, di farmaci, dispositivi medici, nonché per l'acquisto di prestazioni da erogatori di diritto privato, a fronte della garanzia dell'equilibrio economico-finanziario complessivo del sistema sociosanitario;
- i) istituzione e regolamentazione di un fondo regionale integrativo del fondo sanitario nazionale e definizione di un livello minimo di defiscalizzazione per favorire e incentivare l'adesione volontaria;

	l) definizione, in esercizio di poteri sostitutivi, dell'equivalenza terapeutica per principi attivi uguali e delle regole in materia di payback; m) definizione delle modalità di integrazione dei data base dei registri di monitoraggio AIFA con i sistemi informativi regionali;
Art. 28– Prodotti biologici.	Art. 28 – Prodotti biologici.
1. Nell'ambito del suo territorio la Regione Lombardia è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.	
Art. 29 - Pesca e acquacoltura.	Art. 29 - Pesca e acquacoltura.
1. Nell'ambito del suo territorio la Regione Lombardia esercita la potestà legislativa e la potestà amministrativa in materia di: a) istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica collegate all'attività di acquacoltura nelle acque interne, e nel demanio lacustre, ivi comprese le modalità di esercizio delle attività di acquacoltura, gli strumenti e gli attrezzi utilizzabili in tali zone. b) disciplina e autorizzazione del prelievo di novellame nelle zone di demanio lacustre di cui alla lettera a).	
Art. 30 - Ordinamento sportivo.	Art. 30 - Ordinamento sportivo.
 È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa in materia di ordinamento sportivo. Sono attribuite le funzioni amministrative in materia di: a) promozione e sostegno all'attività motoria e sportiva; b) interventi ordinari e straordinari per la gestione dell'impiantistica sportiva. In tale ambito la regione è autorizzata alla costituzione di un Fondo pluriennale regionale per la realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di impianti sportivi destinati allo sport di base e all'agonismo. 	

Art. 31 - Protezione civile.

- 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa e amministrativa in materia di Protezione Civile relativamente alle funzioni concernenti:
- a) la formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti;"
- b) la pianificazione di protezione civile comunale, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all'intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione della periodicità di aggiornamento dei piani, al possesso del piano di protezione civile comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile.
- 2. Per gli eventi calamitosi che per natura ed estensione sono da considerarsi di livello regionale le ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 1/2018 sono emanate dal Presidente della Regione Lombardia. Le ordinanze sono emanate in deroga alla legge regionale e alle leggi statali vigenti così come individuate in sede di Commissione paritetica di cui all'art.3 delle Disposizioni Generali della presente Intesa.

Art. 32 - Disposizioni in materia di rischio sismico.

1. E' attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa a disciplinare procedure semplificate rispetto a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A), limitatamente agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, individuati dalla Regione, sulla base delle caratteristiche dell'intervento, nonché della destinazione e

Art. 31 - Protezione civile.

Art. 32 - Disposizioni in materia di rischio sismico.

classe d'uso dell'edificio, in coerenza con gli indirizzi e i criteri stabiliti in merito da norme statali e nel rispetto della normativa tecnica delle costruzioni, della disciplina delle opere di cui all'articolo 53 del d.P.R. 380/2001 e di ogni altra normativa tecnica statale volta a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, ferma restando la disciplina delle sanzioni secondo le leggi dello Stato.

2. È, altresì, attribuita alla Regione Lombardia la facoltà di prevedere che il progettista abilitato, nel contesto dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, dichiari, con il supporto di idonei elaborati tecnici, che l'opera in progetto rientra tra quelle prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dalla Regione e nel rispetto della normativa statale richiamata nel presente articolo.

Art. 33 - Governo del territorio

- 1. Alla Regione Lombardia sono attribuite ulteriori competenze legislative amministrative volte a consolidare il proprio sistema di governo del territorio; a tal fine, la Regione può disapplicare le disposizioni di principio delle leggi dello Stato, successive alla data di approvazione della presente intesa, aventi incidenza sulla disciplina regionale relativa al contenimento del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana nonché approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e degli strumenti di programmazione negoziata, fermo restando il rispetto della normativa statale sulla sicurezza, sull'ordinamento civile nonché sui livelli essenziali delle prestazioni, dettata attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere h), l) e m), della Costituzione.
- 2. È, altresì, attribuita alla Regione Lombardia, anche al fine di elevare i livelli di semplificazione amministrativa in materia edilizia, la competenza legislativa e amministrativa in ordine alla incentivazione della rigenerazione urbana, fatta salva la

Art. 33 - Governo del territorio.

competenza statale per la definizione degli interventi edilizi, anche mediante:

- a) la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi;
- b) la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito di applicazione della segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire, ferma restando la disciplina delle sanzioni prevista dalla normativa statale;
- c) la definizione dei casi e delle modalità di corresponsione del contributo di costruzione, fermi restando la normativa statale e regionale in tema di realizzazione di opere di urbanizzazione nonché quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del d.P.R. 380/2001, relativamente agli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato, e dagli articoli 35 e 36 del d.lgs. 50/2016;
- d) la disciplina del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 14 del d.P.R. 380/2001, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza stabilite in base alla normativa statale e regionale.

Art. 34 - Difesa del suolo.

Art. 34 - Difesa del suolo.

- Sono attribuite a Regione Lombardia la regionalizzazione delle risorse per la difesa del suolo e la competenza legislativa e amministrativa in materia, nonché la competenza a disciplinare l'attivazione in via diretta programmi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici, fatta del parere salva l'acquisizione obbligatorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po per l'attestazione della compatibilità dei programmi stessi con la pianificazione di bacino distrettuale.
- 2. A Regione Lombardia sono attribuite, altresì, le competenze necessarie a soddisfare le esigenze di intervento sui dissesti idraulici e idrogeologici del territorio, con disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2,

	del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, riferite a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Art. 35 - Infrastrutture ferroviarie.	Art. 35 - Infrastrutture ferroviarie 1. Regione Lombardia subentra allo Stato quale concedente delle seguenti tratte della rete ferroviaria complementare insistenti sul territorio lombardo: a) Gallarate – Varese – Porto Ceresio b) Arcisate – Stabio c) Sesto Calende – Laveno d) Como – Lecco e) Monza – Molteno f) Lecco – Colico – Sondrio – Tirano g) Colico – Chiavenna h) Seregno – Carnate i) Carnate – Ponte San Pietro j) Lecco – Bergamo
	k) Bergamo – Brescia l) Bergamo – Treviglio m) Treviglio – Cremona n) Brescia – Olmeneta o) Palazzolo – Sarnico p) Brescia – Piadena q) Piadena – Parma (tratta lombarda) r) Codogno - Cremona – Mantova s) Pavia – Casalpusterlengo t) Pavia – Torreberetti u) Pavia – Mortara v) Mortara – Alessandria (tratta lombarda) w) Torreberetti – Mortara x) Mortara – Novara (tratta lombarda) y) Milano - Mortara
	2. I beni, gli impianti e l'infrastruttura relativi alle tratte di cui al comma 1 sono retrocessi al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione alla scadenza della concessione. 3. Alla Regione Lombardia è attribuita la competenza amministrativa relativamente alle funzioni di programmazione e di gestione delle tratte della rete ferroviaria di cui al comma 1, nonché al rilascio delle concessioni per la gestione delle medesime tratte. 4. La programmazione delle tratte della rete ferroviaria di cui al comma 1 e la programmazione delle tratte della rete

statale fondamentale e di nodo insistenti sul territorio lombardo sono oggetto di Intesa fra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. L'intesa è volta a garantire il coordinamento delle rispettive attività e l'ottimizzazione della rete ferroviaria in coerenza con i servizi ferroviari regionali, nazionali e internazionali di rispettiva competenza.

5. In caso di mancato raggiungimento dell'Intesa entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione tra le amministrazioni di cui al comma 4, la questione è iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio dei Ministri utile, integrato con la partecipazione del Presidente della regione, che provvede con deliberazione motivata. la deliberazione adottata previo parere conforme del Presidente della Regione in ordine alla programmazione della rete ferroviaria delle tratte complementare.

Art. 36 - Infrastrutture autostradali.

Art. 36 - Infrastrutture autostradali.

- 1. Sono trasferite al demanio della Regione Lombardia le tratte autostradali comprese nella rete autostradale nazionale insistente sul territorio lombardo, individuate nella tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). Sono altresì trasferite al demanio della Regione Lombardia le tratte autostradali insistenti territorio lombardo, previste convenzioni di concessione autostradali nazionali vigenti, già realizzate o in fase di realizzazione.
- 2. I beni, gli impianti e l'infrastruttura relativi alle tratte autostradali di cui al comma 1 sono retrocessi al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione alla scadenza delle concessioni.
- 3. Alla Regione Lombardia è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in ordine alle tratte autostradali di cui al comma 1 con riferimento:

- a) alle funzioni di programmazione, progettazione e regolazione dei rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali;
- b) all'affidamento e all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, e alla vigilanza sulle medesime concessioni;
- c) alla definizione degli importi massimi delle tariffe autostradali, alla approvazione e rimodulazione dei piani finanziari dei soggetti concessionari, nel rispetto della normativa statale in tema di regolazione delle tariffe e delle disposizioni delle Autorità nazionali a tal fine preposte, alla conseguente verifica di conformità delle tariffe e dei piani finanziari, nonché all' introito dei canoni concessori;
- d) ad ogni altra funzione amministrativa relativa alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1.
- 4. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione nel rispetto della pianificazione generale di settore, delle norme statali di sicurezza e di natura tecnica, nonché delle esigenze di continuità e omogeneità della rete autostradale nazionale. La programmazione degli interventi sulle autostrade incluse nelle reti TEN-T è adottata di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 37 - Infrastrutture stradali.

Art. 37 - Infrastrutture stradali

1. Sono trasferite al demanio della Regione Lombardia le strade comprese nella rete stradale nazionale insistenti sul territorio lombardo, individuate nella tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). Sono altresì

trasferite al demanio della Regione Lombardia le ulteriori strade, insistenti sul territorio lombardo, classificate come statali ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

- 2. Alla Regione Lombardia è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in ordine alle strade di cui al comma 1, con riferimento alle funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, inclusa la nuova costruzione o il miglioramento delle strade esistenti, nonché di vigilanza.
- 3. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione nel rispetto delle competenze esclusive statali in materia di difesa, tutela della concorrenza, sicurezza e livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettere d), e), h) e m), della Costituzione. Sono altresì esercitate nel rispetto delle norme statali relative alla sicurezza della circolazione e alle caratteristiche e standard tecnicocostruttivi, nonché delle esigenze continuità e omogeneità della rete stradale nazionale e di coordinamento con le altre Regioni interessate dall'infrastruttura. La programmazione degli interventi strade incluse nelle reti TEN-T è adottata dalla Regione previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 38 - Infrastrutture aeroportuali e portuali.

1. Fermo restando quanto previsto in materia di sicurezza del trasporto aereo dalla normativa europea e statale, alla Regione Lombardia è attribuita la competenza amministrativa in relazione alla proposta del masterplan del singolo elaborati aeroporto, del gestore aeroportuale, da sottoporre all'approvazione di ENAC anche ai fini della coerenza con la pianificazione nazionale in tema di aeroporti e con le

Art. 38 - Infrastrutture aeroportuali e portuali.

1.Fatta salva la convenzione vigente tra ENAC e soggetto gestore, la Regione Lombardia subentra allo Stato in qualità di concedente nella concessione di gestione aeroportuale. Allo scadere delle convenzioni delle relative concessioni corso aeroportuali, la Regione Lombardia subentra in tutte le funzioni assegnate allo Stato dalla normativa vigente con riferimento ai rapporti con ENAC e al rilascio delle concessioni aeroportuali.

normative	di	riferimento.
-----------	----	--------------

Art. 39 - Infrastrutture strategiche e infrastrutture statali ricadenti sul territorio **lombardo.**

- Art. 39 Infrastrutture strategiche e infrastrutture statali ricadenti sul territorio lombardo.
- 1. Alla Regione Lombardia è attribuita la competenza amministrativa in relazione all'approvazione delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 216, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché delle infrastrutture di competenza statale, qualora le suddette infrastrutture ricadano esclusivamente all'interno del territorio lombardo.
- 2. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in materia di valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture di cui al comma 1.

Art. 40 - Disposizioni finanziarie in materia di trasporto pubblico regionale e locale.)

1. Alla Regione è attribuito il finanziamento del trasporto pubblico locale attraverso l'assegnazione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali o delle riserve di aliquote sulla base imponibile dei sostituzione della medesimi. in partecipazione al riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dallalegge7agosto2012, n. 135.

- Art. 40 Disposizioni finanziarie in materia di trasporto pubblico regionale e locale.
- 1. Alla Regione Lombardia è attribuita la competenza legislativa e amministrativa relativamente alla programmazione degli investimenti in immobili, impianti, materiale rotabile e tecnologie per i servizi ferroviari regionali e locali e del trasporto pubblico locale svolto con tutte le altre modalità.
- 2. Alla Regione è attribuito il finanziamento del trasporto pubblico locale attraverso l'assegnazione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali o delle riserve di aliquote sulla base imponibile dei medesimi, sostituzione della in partecipazione al riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione pubblica della spesa invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.

Art. 41 - Ordinamento della comunicazione.

- 1. Alla Regione è attribuita la competenza amministrativa finalizzata alla revisione della ripartizione territoriale dei fondi nazionali alle imprese editoriali locali.
- 2. È attribuita alla Regione Lombardia la competenza a definire i limiti sugli investimenti in comunicazione istituzionale, relazioni pubbliche e spese di rappresentanza, nonché a disciplinare, nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, le attività di comunicazione istituzionale.

Art. 42 - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Art. 41 - Ordinamento della comunicazione.

- Art. 42 Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
- 1. È attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ovvero la competenza a disciplinare, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea degli accordi e internazionali, principi nonché dei fondamentali dell'ordinamento statale in materia, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, i termini di indizione delle stesse procedure, i criteri di ammissione e aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti, le procedure di valutazione di impatto ambientale, le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e la determinazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale anche a carattere finanziario. Alla scadenza delle concessioni passano senza compenso in proprietà della Regione i beni e le opere di cui all'articolo 25, comma 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 in stato di regolare funzionamento; per i beni diversi da quelli di cui al comma 1 del predetto articolo alla Regione Lombardia applicano si disposizioni contenute al predetto articolo 25 intendendosi sostituiti gli organi e gli uffici statali ivi indicati con i corrispondenti

organi della Regione. È attribuita alla Regione la disciplina delle modalità di passaggio della proprietà e dell'immissione in possesso alla Regione dei beni anzidetti, della cessione gratuita alla Regione di una quota dell'energia prodotta, del versamento medesima, da parte del nuovo concessionario, di un importo aggiuntivo proporzionale al valore dell'energia annua prodotta. È attribuita, altresì, alla Regione la determinazione dell'importo dei canoni connessi all'uso dell'acqua pubblica ivi compresi quelli dovuti per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione, nonché delle modalità di versamento degli stessi e degli oneri conseguenti all'utilizzo dei beni retrocessi alla proprietà regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del r.d. 1775/1933.

- 2. Sono trasferite alla Regione Lombardia le seguenti funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia:
- a) autorizzazione, comprese le attività di VIA e AIA, all'installazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", nonché delle opere connesse e delle indispensabili all'esercizio infrastrutture degli stessi, ivi compresi gli interventi di connessione alla rete elettrica trasmissione, necessari alla trasmissione in rete dell'energia prodotta, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55;
- b) autorizzazione, comprese le attività di VIA, alla costruzione ed esercizio delle infrastrutture lineari energetiche di cui all'art. 52-bis) del decreto del Presidente

	della Repubblica 8 giugno 2001, n. 32 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia in materia de espropriazione per la pubblica utilità", com integrato dal decreto legislativo 27 dicembr 2004, n. 330.
Art. 43 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.	Art. 43- Prospezione, ricerca e coltivazione d idrocarburi liquidi e gassosi.
	1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa, regolamentare amministrativa in riferimento alla materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
Art. 44 - Disciplina dei consorzi di regolazione dei laghi.	Art. 44 - Disciplina dei consorzi d regolazione dei laghi.
1. Sono attribuite alla Regione Lombardia, per il territorio di competenza, le funzioni legislative e amministrative di regolazione e vigilanza sugli enti pubblici "Consorzio dell'Adda", "Consorzio dell'Oglio" e	
"Consorzio del Ticino" nonché la disciplina	
"Consorzio del Ticino" nonché la disciplina delle relative modalità di esercizio. Art. 45 - Previdenza complementare e	Art. 45 - Previdenza complementare integrativa.
"Consorzio del Ticino" nonché la disciplina delle relative modalità di esercizio. Art. 45 - Previdenza complementare e integrativa. 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa in materia di funzionamento delle forme collettive di previdenza complementare e integrativa istituite nel territorio regionale. 2. È altresì attribuita alla Regione la competenza a promuovere e finanziare forme di previdenza complementare e	-
"Consorzio del Ticino" nonché la disciplina delle relative modalità di esercizio. Art. 45 - Previdenza complementare e integrativa. 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa in materia di funzionamento delle forme collettive di previdenza complementare e integrativa istituite nel territorio regionale. 2. È altresì attribuita alla Regione la competenza a promuovere e finanziare	-

- 1. Sono attribuite alla Regione Lombardia le competenze legislative e amministrative per:
- a) modificare a livello regionale, d'intesa con il sistema delle Autonomie locali, il concorso degli Enti locali in termini di saldo di bilancio annuale da conseguire o di concorso alla manovra di finanza pubblica, fermo restando gli obiettivi stabiliti dallo Stato per il complesso degli Enti territoriali della Regione;
- b) definire, d'intesa con il sistema delle Autonomie locali, l'istituzione a livello territoriale regionale di un assetto di governance degli equilibri di finanza pubblica fondata sulla cooperazione interistituzionale e sulla programmabilità degli investimenti pubblici sul territorio, per favorire crescita e sviluppo, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale di cui all'art. 10 comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio aisensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione")
- c) costituire e disciplinare due fondi regionali, uno a favore dei comuni, l'altro a favore della città metropolitana e delle province, da alimentare, sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale, da compartecipazioni a tributi erariali di cui all'art. 5 della presente Intesa.

Art. 47 - Rafforzamento dell'autonomia tributaria.

Art. 47 - Rafforzamento dell'autonomia tributaria.

1. Sono attribuite alla Regione Lombardia competenze legislative e amministrative volte a concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo II del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 "Norme semplificazione di adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", ad esclusivo carico della Regione.

- 2. Sono inoltre attribuiti alla Regione Lombardia:
- a) piena autonomia sulla disciplina sui tributi regionali e la tassa automobilistica;
- b) competenza in ordine alla determinazione della quota regionale dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese;
- c) in relazione agli investimenti realizzati in Lombardia, i benefici derivanti dal riconoscimento di crediti d'imposta da destinare a favore di investimenti privati;
- d) pieno riconoscimento della titolarità del gettito derivante dall'attività di controllo e recupero dell'evasione fiscale e dagli istituti di tax compliance deflativi del contenzioso, in relazione ai tributi regionali ed alle compartecipazioni al gettito o alle riserve di aliquote ai tributi erariali attribuiti alla Regione Lombardia con la presente legge o con altre disposizioni legislative.
- 3. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), con particolare riferimento alla potestà di determinazione regionale dell'ammontare del tributo, con relativa previsione di esenzioni, detrazioni e deduzioni. Non si applicano nel territorio regionale le previsioni statali concernenti il blocco dell'aumento delle aliquote del tributo.

Art. 48– Trasferimento delle competenze in materia didemanio idrico.

Art. 48 – Trasferimento delle competenze in materia di demanio idrico.

1. Alla Regione Lombardia sono trasferiti in proprietà, a titolo non oneroso per la Regione, tutti i beni del demanio idrico, compreso il demanio idrico – ramo bonifica gestito dai consorzi di bonifica,

riferiti al territorio regionale ed attribuita la piena competenza legislativa ed amministrativa su quanto disposto in merito al demanio idrico dal d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42". Per l'esercizio delle funzioni relative al demanio idrico, compreso il demanio idrico - ramo bonifica, sono trasferite alla Regione le risorse strumentali, finanziarie ed il personale dell'Agenzia del Demanio operante in materia di demanio idrico sul territorio regionale alla data del presente accordo. In particolare, alla Regione Lombardia è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in relazione a:

- a) la gestione tecnica e amministrativa dei beni del demanio idrico nonché la facoltà di disporne il trasferimento ad altri enti territoriali singoli o associati;
- b) lo sviluppo e la gestione di iniziative di valorizzazione dei beni del demanio idrico finalizzate alla massimizzazione del valore del patrimonio immobiliare della Regione;
- c) le attività relative alla definizione di diritti reali di godimento e di divisione dei beni del demanio idrico;
- d) le procedure relative alle sdemanializzazioni ed alle alienazioni di cui all'articolo 5bis del decreto legge 24 giugno 2003 n. 143 convertito con legge 1 agosto 2003 n. 212;
- e) la determinazione, ripartizione e liquidazione dei sovracanoni per le concessioni idroelettriche di cui all'art. 53 del r.d. 1775/1933;
- f) la gestione delle attività relative alla riscossione ed al recupero di crediti dei canoni o indennizzi pregressi;
- g) la promozione e gestione dei rapporti con il territorio per dare impulso ad una

gestione integrata dei beni del demanio idrico a livello locale anche in relazione alla formazione di protocolli, intese o convenzioni con altre amministrazioni o enti interessati;

- h) i rapporti con le altre strutture territoriali delle amministrazioni pubbliche e con gli enti territoriali;
- i) le valutazioni tecnico economiche estimative ivi compresa la delimitazione del limite di demanialità;
- j) la gestione del contenzioso attivo e passivo attinente i beni del demanio idrico:
- k) la cura, nell'ambito delle proprie competenze e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, degli aspetti relativi alle transazioni di contenziosi in corso ovvero stragiudiziali.
- 2. Tutti gli atti, contratti, formalità e altri adempimenti necessari per l'attuazione o conseguenti all'attuazione, da parte della Regione o, nel caso, degli enti di cui alla lettera a) del comma 1, di quanto previsto dal presente articolo sono esenti da ogni diritto e tributo a carico della stessa Regione o, nel caso, a carico degli enti di cui alla lettera a) del comma 1, ivi incluse le imposte ipotecarie e catastali relative agli atti di espropriazione per pubblica utilità interessanti il demanio idrico.

Art. 49 - Fondo unico per lo spettacolo

1. Alla Regione Lombardia è attribuita la funzione amministrativa di rimodulazione, nella misura massima del dieci per cento, da parte della Regione stessa, dell'importo dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, complessivamente assegnati a soggetti operanti nel territorio regionale all'esito della procedura nazionale. A tal fine il Ministero comunica alla regione, prima dell'adozione dei provvedimenti di ripartizione, l'elenco dei soggetti operanti nella regione beneficiari dei contributi e l'importo provvisoriamente

Art. 49 - Fondo unico per lo spettacolo

- 1. È attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa in materia di "promozione e organizzazione di attività culturali", in relazione alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse del fondo unico dello spettacolo FUS, istituito con legge n. 163 del 30 aprile 1985.
- 2. Contestualmente all'attribuzione delle competenze di cui al comma 1, sono trasferite alla Regione Lombardia le risorse del FUS, da determinarsi secondo le modalità di cui alla parte generale della presente intesa.

assegnato agli stessi.

2. Sono esclusi dalla rimodulazione regionale, di cui al comma 1, i contributi assegnati alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali nonché i finanziamenti straordinari o estranei al Fondo unico per lo spettacolo previsti da norme speciali.

Art. 50 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

- 1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di appartenenza pubblica, adottati ai sensi dell'articolo 114 del medesimo decreto legislativo, alla Regione sono attribuite la potestà legislativa e le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato e dei beni culturali ivi presenti:
- a)....;
- b);
- 2. Alla Regione sono altresì attribuite le funzioni amministrative, da esercitare in maniera congiunta con lo Stato, in materia di valorizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato e dei beni culturali ivi presenti:
- a);
- b);
- 3. La Regione Lombardia e il Ministero definiscono con appositi accordi le modalità della gestione congiunta concernente la valorizzazione dei beni culturali di cui al comma 2.

Art. 50 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

- 1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di appartenenza pubblica, adottati ai sensi dell'articolo 114 del medesimo decreto legislativo, alla Regione sono attribuite la potestà legislativa e le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato e dei beni culturali culturali sotto elencati con l'attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali:
- a) Palazzo Litta Milano
- b) Pinacoteca di Brera, Milano (museo autonomo)
- c) Palazzo Ducale e Museo Archeologico Nazionale di Mantova (museo autonomo)
- d) Cenacolo Vinciano Milano
- e) Biblioteca Nazionale Braidense Milano
- f) Mediateca di Santa Teresa Milano
- g) Cappella Espiatoria Monza
- h) Castello Scaligero Sirmione (Brescia)
- i) Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione (Brescia)
- j) Museo Archeologico della Val Camonica - Cividate Camuno (Brescia)
- k) MUPRE Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica - Capo di Ponte (Brescia)
- I) Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo - Capo di Ponte (Brescia)
- m) Parco nazionale delle incisioni rupestri -Capo di Ponte (Brescia)
- n) Villa Romana e Antiquarium -

Desenzano sul Garda (Brescia) o) Biblioteca Statale di Cremona p) Biblioteca Universitaria di Pavia q) Museo della Certosa di Pavia r) Museo Archeologico della Lomellina -Vigevano (Pavia) s) Palazzo Besta - Teglio (Sondrio) t) Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio (Varese) u) Area archeologica Monsorino di Golasecca (Varese) v) Villa romana e Antiquarium di Toscolano Maderno (Brescia) w) Sito archeologico del Santuario di Minerva di Breno (Brescia) x) Villa romana e Antiquarium di Palazzo Pignano (Cremona) 4. La tutela dei beni culturali e delle collezioni museali presenti negli istituti e luoghi della cultura di cui ai commi 1 e 2, e le determinazioni afferenti al prestito delle opere d'arte e la concessione in uso, continuano a essere esercitate dal Ministero. 5. Con riferimento agli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, la regione assicura il rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità adottati ai sensi dell'articolo 114, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 13 e 14, sono trasferite alla Regione Lombardia le funzioni esercitate dalle Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio e la Soprintendenza archivistica e bibliografica, presenti sul territorio regionale, l'attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Art. 51 - Tutela del paesaggio. Art. 51 - Tutela del paesaggio. 1. Alla Regione Lombardia è attribuita la potestà legislativa e amministrativa in materia di paesaggio relativamente: all'elaborazione e all'approvazione del piano paesaggistico regionale, al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione nonché alla

	verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici con disapplicazione in Regione Lombardia delle disposizioni di cui agli articoli 135, 143, 145 e 156 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 52 - Patrimonio librario	Art. 52 - Patrimonio librario
1. Alla regione sono attribuite le funzioni legislative e amministrative in materia di tutela e valorizzazione che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato.	
2. Qualora l'interesse culturale dei predetti beni sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, compete al Ministero per i beni e le attività culturali.	
Art. 53 - Casse di risparmio, casse rurali,	
aziende di credito ed enti di credito fondiario	
eagrario a carattere regionale.	
1. È attribuita alla Regione Lombardia, nel rispetto della normativa europea, degli obblighi derivanti da accordi internazionali e della normativa statale e dei principi fondamentali in materia di credito e risparmio, ferma la vigilanza delle autorità nazionali, la competenza legislativa in relazione all'ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali, delle aziende di credito e degli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.	
Art. 54-Istituzione di sezioni speciali nell'ambito di fondi nazionali a favore delle	
imprese. (raggiunto accordo con MISE, in	
attesa di riformulazione del Ministero)	
,	
1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa sulla definizione e gestione, a livello regionale, delle agevolazioni spettanti alle imprese aventi sede in Lombardia a valere su fondi nazionali destinati	

all'agevolazione e allo sviluppo di attività d'impresa. Alla Regione è altresì attribuita la competenza ad istituire sezioni speciali nell'ambitodei suddetti fondi e a gestire le risorse che fanno capo a tali sezioni.

Art. 55 - Sistema camerale regionale. (raggiunto accordo con MISE, in attesa di riformulazione del Ministero)

1. Fatte salve le funzioni assegnate dalla disciplina vigente alle Camere di Commercio, Industria. Artigianato ed Agricoltura riconducibili a materie di competenza esclusiva dello Stato, è attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa in materia di ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del territorio lombardo.

Art. 55 - Sistema camerale regionale.

- 1. Sono attribuite alla Regione Lombardia le competenze legislative e amministrative in materia di ordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) in relazione a:
- a) funzioni delle CCIAA relative alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa, nonché quelle di punto unico di accesso telematico inerente i dati e le procedure amministrative relative all'attività d'impresa;
- b) funzioni delle CCIAA di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori;
- c) vigilanza amministrativo-contabile sulle attività delle CCIAA;
- d) determinazione del diritto annuale e del diritto di segreteria dovuti alle CCIAA.
- 2. E' altresì attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa relativa alla definizione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni delle CCIAA.

Art. 56 - Albi delle società ed enti cooperativi.

1. E' attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa in ordine all'istituzione e gestione di albi regionali delle società cooperative aventi sede legale in Lombardia, e alla vigilanza sugli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della Regione in raccordo con le attività di competenza delle amministrazioni statali.

Art. 56 - Albi delle società ed enti cooperativi.

